

## Delibera n° 355

Estratto del processo verbale della seduta del  
**27 febbraio 2014**

**oggetto:**

DLGS 368/1999, ART 37. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E VERONA AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI CONTRATTI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER MEDICI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare, per quanto attiene alla determinazione triennale del fabbisogno dei medici specialisti da formare, l'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.;

**Visti** i decreti 1 agosto 2005 e 29 marzo 2006 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, inerenti, rispettivamente, al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle predette scuole di specializzazione;

**Atteso** che, ai sensi della predetta normativa, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, con proprio decreto annualmente determina:

- il numero complessivo di medici chirurghi da ammettere alla formazione specialistica, nonché l'assegnazione dei relativi contratti, di cui all'art. 37, del D.Lgs. n. 368/1999, distinta per Ateneo titolare della sede amministrativa di ciascuna Scuola - e in quanto tale, destinatario dei contratti in questione - e Atenei titolari delle sedi aggregate alle medesime scuole di specialità interuniversitarie;
- la possibilità di attivare ulteriori contratti aggiuntivi finanziati da Regioni, altri Enti pubblici o comunque acquisiti dalle Università, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra i suddetti contratti statali e il maggiore fabbisogno formativo determinato dalle Regioni;

**Vista** la deliberazione del 15 giugno 2013, n. 1051, con la quale la Giunta regionale, in riferimento all'anno accademico 2012/2013, ha autorizzato la concessione del finanziamento n. 20 (venti) contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici, individuando altresì le Scuole di specializzazione medica cui attribuire tali contratti;

**Considerato** che nel contingente dei contratti indicati alla Tabelle 1 della predetta deliberazione n. 1051/2013, ve ne sono sette attribuiti alle Scuole delle Università degli Studi di Padova e di Verona, in quanto sedi amministrative di scuole interuniversitarie alle quali sono aggregate le corrispondenti scuole degli Atenei di Trieste e Udine;

**Atteso** che l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, rispettivamente con nota prot. n. 80314 dd. 19.9.2013 e nota prot. n. 46670 dd. 23.9.2013, comunicano alla Direzione centrale competente i nominativi dei medici assegnatari dei sette contratti di formazione specialistica sopra indicati;

**Considerato** che, così come avvenuto nei passati anni accademici, ai fini della corresponsione di tali contratti, è necessario regolamentare i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Padova e Verona mediante la stipula di un'apposita Convenzione di durata corrispondente all'intera durata legale del corso di studio;

**Ritenuto** che, a fronte dell'assetto organizzativo consolidatosi tra le scuole interuniversitarie degli Atenei di Trieste, Udine, Padova e Verona, nonché dell'esigenza di liquidare i contratti finanziati dalla giunta regionale per l'a.a. 2012/2013 e per eventuali anni futuri, sia opportuno adottare uno Schema di Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le predette Università di Padova e Verona, nell'interesse di conciliare la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla stipula degli accordi in parola e la tempestività degli stessi rispetto all'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico di riferimento;

**Viste** le note dell'Università degli Studi di Padova prot. n. 15802 dd. 3 febbraio 2014 e dell'Università degli Studi di Verona prot. n. 6412 dd. 5 febbraio 2014, con le quali viene espresso l'assenso allo Schema di Convenzione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Organi deliberativi;

**Precisato** che nello Schema di Convenzione, di cui all' "Allegato 1" facente parte integrante della presente deliberazione sono previste, in particolare, le seguenti disposizioni:

- la liquidazione dell'importo del contratto di formazione specialistica per medici è disposta ad inizio anno accademico, previa presentazione, da parte dell'Ateneo beneficiario, dell'attestazione inerente alla regolare iscrizione dello specializzando, della copia del contratto e del piano formativo annuale del corso di studio o altro analogo documento atto ad attestare, nel tempo, la rotazione dello specializzando nella rete formativa della Scuola, comprensiva delle sedi aggregate degli Atenei di Trieste e di Udine;
- la liquidazione di eventuali periodi di proroga del contratto è prevista alla fine del periodo di formazione quinquennale;
- le Università si impegnano a restituire alla Regione le quote del contratto eventualmente non erogate al medico specializzando;
- la Regione si impegna ad adeguare il finanziamento del contratto all'ammontare stabilito dai relativi provvedimenti statali, tenuto conto che l'importo del medesimo è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- le Università si impegnano a garantire il massimo utilizzo possibile delle strutture del Servizio sanitario regionale facenti parte della rete formative delle Scuole di specialità medica delle Università aggregate di Trieste e di Udine, nell'interesse di agevolare il coinvolgimento e la partecipazione delle stesse nell'ambito delle corrispondenti Sedi amministrative delle Università di Padova e di Verona;

**PRESO ATTO** che la copertura finanziaria per i contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici - il cui importo unitario è determinato, ai sensi del DPCM 7.3.2007, in € 25.000,00 per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 per i tre successivi - è garantita annualmente dalle risorse destinate al finanziamento delle spese sovraziendali, per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, a carico del Servizio sanitario regionale;

**Ritenuto** pertanto di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università di Padova e di Verona, di cui al documento "Allegato 1" facente parte integrante della presente deliberazione, con la precisazione che a tale schema potranno essere apportate modifiche ed integrazioni non sostanziali che si renderanno necessarie in ragione di eventuali ulteriori esigenze di carattere operativo o organizzativo;

**Ritenuto**, infine, di autorizzare il Presidente della Regione, o suo delegato, a stipulare le Convenzioni di cui sopra;

**Su proposta** dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

**La Giunta regionale**, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. Di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Padova e Verona per il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici iscritti alla Scuola specializzazione delle predette Università, quali sedi amministrative alle quali sono aggregate le corrispondenti Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Trieste e Udine, di cui al documento "Allegato 1" facente parte integrante della presente deliberazione.
2. Di stabilire che allo Schema di Convenzione, di cui al precedente art. 1, potranno essere apportate modifiche ed integrazioni non sostanziali che si

renderanno necessarie in ragione di eventuali ulteriori esigenze di carattere operativo o organizzativo.

- 3.** Di autorizzare il Presidente della Regione, o suo delegato, a stipulare le Convenzioni di cui al precedente articolo 1.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE